



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PITTONI, ROMEO, BARBARO, NISINI, RUFA
e VALLARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2018

Modifiche all’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107,
per l’abolizione della chiamata diretta dei docenti

ONOREVOLI SENATORI. - L'attribuzione dell'incarico triennale, da parte di una scuola, ai docenti titolari sull'ambito territoriale (detta comunemente «chiamata diretta»), a seguito dell'esame del *curriculum* del docente *neo* assegnato da parte dei dirigenti scolastici, ha evidenziato immediatamente alcuni problemi di natura squisitamente giuridica:

1) coesistenza irrazionale, nell'ambito della stessa scuola, di docenti con stato giuridico diverso: titolari di scuola, quindi inamovibili, fino alla data del pensionamento o della uscita per mobilità volontaria, se non per perdita del posto a seguito di soprannumerarietà o per motivi disciplinari, e titolari di ambito, incaricati nella scuola con un contratto a termine, quindi destinati a non entrare mai nel «corpo del personale appartenente alla istituzione scolastica», ma a essere sempre «gli ultimi arrivati»;

2) creazione di una fittizia «titolarità d'ambito» (unica istituzione cui tutti i nuovi docenti di ruolo e, in parte, quelli che hanno ottenuto mobilità territoriale o professionale possono approdare) senza che l'istituzione «ambito» abbia un gestore del personale, ivi compreso il potere organizzatorio in merito all'utilizzo del medesimo;

3) istituto giuridico non applicabile in misura uguale alla totalità dei soggetti interessati: ne sono (giustamente) esclusi coloro che godono della tutela della legge n. 104 del 1992 o di altre norme che salvaguardano posizioni giuridiche degne di particolare tutela; ne restano poi esclusi coloro che non vengono prescelti da nessuna scuola e, quindi, assegnati in seguito e in surroga dagli uffici territoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Conse-

guenza paradossale: il docente con miglior *curriculum vitae*, ma tutelato dalla legge n. 104 del 1992, non può essere scelto, ma sceglie lui stesso la scuola più conveniente (è fin troppo chiaro che viene meno il principio ispiratore della procedura stessa); docenti con *curriculum vitae* più o meno identici possono essere scelti da alcune scuole in base a una procedura di valutazione molto discrezionale o non scelti e quindi assegnati d'ufficio su quel che resta.

A questi si aggiungono poi motivi di opportunità e di organizzazione:

1) motivi legati tanto al ciclo dell'anno scolastico (sfasato di quattro mesi rispetto all'anno solare) che all'applicazione delle disposizioni normative scaturenti direttamente o indirettamente dalle leggi di stabilità succedutesi nel tempo. Il periodo di tempo compreso tra la fine di giugno e il 1° settembre è densissimo di adempimenti amministrativi a tutti i livelli dell'organizzazione della rete scolastica e il dover dedicare alla procedura connessa alla chiamata diretta una larga fetta del tempo a disposizione produce inevitabilmente un effetto di compressione delle altre procedure collegate all'apertura dell'anno scolastico che, di conseguenza, o vengono gestite in modo sommario o, peggio, vengono posposte nel tempo per molte settimane del mese di settembre (esempio eclatante i calendari per l'attribuzione delle supplenze sui posti disponibili a livello provinciale e di istituto);

2) le percentuali di «chiamata diretta» nei due anni scolastici in cui è stata effettuata la procedura (estate del 2016 per il 2016/2017 ed estate del 2017 per il 2017/2018) sono talmente basse da esplicitare

chiaramente come la procedura sia risultata molto poco gradita al mondo scolastico;

3) non a caso, in relazione all'anno scolastico 2018/2019, si è raggiunto l'accordo con le organizzazioni sindacali del comparto per la non effettuazione della procedura della chiamata diretta allo scopo di

rendere più razionali e spedite le operazioni relative all'apertura dell'anno scolastico e in previsione di una profonda revisione normativa in materia, parte integrante del nostro programma elettorale e del contratto di governo stipulato dai partiti della nuova maggioranza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 66, primo periodo, le parole: «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2018/2019», la parola: «regionali» è sostituita con: «provinciali» e le parole: «articoli in ambiti territoriali,» sono soppresse;

b) dopo il comma 66 è inserito il seguente:

«66-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ampiezza degli ambiti territoriali di cui al comma 66 può essere modificata dagli uffici scolastici regionali, sentite le regioni e gli enti locali, entro il 31 dicembre e con cadenza triennale»;

c) al comma 68, primo periodo, le parole: «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2018/2019» e le parole: «gli ambiti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «le istituzioni scolastiche autonome»;

d) dopo il comma 73 è inserito il seguente:

«73-bis. Il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 31 dicembre 2018 assume dalla stessa data la titolarità presso la scuola, appartenente all'ambito territoriale medesimo, in cui presta servizio su posto dell'organico dell'autonomia. Al personale docente che non si trova a prestare servizio in una istituzione scolastica appartenente all'ambito di titolarità alla predetta data del 31 dicembre 2018 è assegnata d'ufficio la titolarità presso l'ultima sede in cui

ha prestato servizio su posto dell'organico o per la quale abbia ricevuto un incarico triennale ai sensi delle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il personale docente assegnato in esubero sugli ambiti territoriali resta assegnato in esubero sulla provincia che comprende i suddetti ambiti. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, tutto il personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato assume la titolarità nella istituzione scolastica autonoma cui è assegnato in forza di procedure di reclutamento o di mobilità territoriale e professionale»;

e) i commi 79, 80, 81 e 82 sono abrogati.

€ 1,00